



Associazione
Demolitori
Autoveicoli

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2023

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ADA

Scopo

Il presente Regolamento di attuazione completa ed integra la normativa Statutaria in merito al funzionamento dell'Associazione, dei suoi Organi e in generale definisce le regole che governano i rapporti l'Associazione ADA e le imprese ad essa aderenti.

Approvazione e modifiche

Il Regolamento, elaborato dal Consiglio Direttivo di ADA, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo, in relazione ad intervenute esigenze di varia natura, può apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento che dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 - Adesione degli associati

1. A norma dell'art. 3 dello Statuto ADA, le modalità di adesione dei Soci Effettivi sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Domanda di adesione.
2. A norma dell'art. 3 dello Statuto ADA, le modalità di adesione dei Soci Aggregati, sono stabilite dal Consiglio Direttivo che definisce i termini del rapporto associativo all'interno della Convenzione di Adesione in relazione alle specificità del soggetto da aggregare, specificando: modalità, contenuti e durata del rapporto di adesione, diritti di elettorato attivo e passivo, contributi associativi e quanto altro necessario.
3. La domanda di adesione o la Convenzione di adesione all'Associazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e/o Ente e deve essere ed indirizzata ad ADA utilizzando appositi moduli di richiesta di adesione, corredandola della documentazione tra cui una dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto ADA, dal presente Regolamento, nonché dal Codice Etico.
4. La documentazione dovrà pervenire via PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno (RR).
5. Dopo l'istruttoria degli uffici amministrativi, la domanda di adesione è presentata al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei presenti. In caso di mozioni contrarie la pratica e i termini si intendono sospesi e la relativa discussione rimandata alla prima riunione utile di Consiglio Direttivo, previa comunicazione all'impresa richiedente.
6. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato.
7. L'adesione:

- a. decorre dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo dovuto, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento, salvo decadenza della domanda di adesione;
 - b. dura fino al 31 dicembre del primo anno successivo all'anno di accoglimento di cui al precedente punto (es. con accoglimento nel corso dell'anno 2023, la prima scadenza sarà il 31 dicembre dell'anno 2024) e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga dato formale atto di disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del periodo di adesione.
8. Il Socio si obbliga a comunicare per iscritto alla Segreteria ADA l'eventuale variazione del domicilio dichiarato all'atto di ammissione e dei riferimenti di posta elettronica e PEC. Comunicazioni o notificazioni effettuate presso tale domicilio o ai riferimenti di posta elettronica si considereranno come ricevute dal destinatario. Con l'adesione il socio si impegna a comunicare all'Associazione ogni modifica relativa alla propria posizione e alla compagine sociale dell'impresa, al fine di consentire i dovuti aggiornamenti nell'anagrafica.
 9. La delibera di ratifica dell'ammissione ovvero il diniego motivato dell'ammissione dovrà essere notificata alla parte a mezzo PEC o raccomandata RR.
 10. In caso di pronuncia negativa da parte del Consiglio Direttivo ADA, l'impresa può richiedere al Collegio Speciale dei Probiviri un riesame della domanda. I Probiviri decideranno in modo definitivo e inappellabile entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
 11. Contro la delibera di ammissione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla sua adozione, possono ricorrere al Collegio Speciale dei Probiviri di ADA i soli associati effettivi di ADA con l'indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di merito. La decisione del Collegio Speciale è presa entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso a norma dell'articolo 19 dello Statuto, ed è inappellabile.

Articolo 2 - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

All'interno delle fattispecie identificate nell'articolo 5 dello Statuto, ove è necessaria una delibera del Consiglio Direttivo e/o dei Probiviri si specifica quanto segue:

1. La disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo:
 - a. è da rassegnare con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del periodo di adesione, come previsto dall'art. 1, comma 6 del presente Regolamento;
 - b. determina il mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino al mantenimento degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5 del Regolamento;
 - c. su richiesta formale dell'associato e pagamento dell'obbligazione contributiva dovuta fino a scadenza, la disdetta può interrompere immediatamente e a tutti gli effetti il rapporto associativo (cd disdetta immediata).
2. Il Recesso dell'associato:
 - a. avviene per voto contrario dell'associato a modifiche statutarie e comporta l'immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo associativo fino alla fine dell'anno solare in corso;

- b. avviene in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con obbligazione contributiva fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Espulsione dell'associato da parte dell'Associazione:
 - a. L'espulsione del Socio ai sensi dell'art. 6, lettera g) dello Statuto potrà essere richiesta dagli Organi dell'ADA, anche su segnalazione di un Socio, nei seguenti casi:
 - i. per la perdita dei requisiti essenziali di ammissibilità;
 - ii. per gravi e comprovate inosservanze ed infrazioni dello Statuto, del presente Regolamento e del Codice Etico, eventualmente adottato o preso a riferimento;
 - iii. per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo;
 - iv. per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dall'Assemblea dell'ADA.
 - b. Alla richiesta di espulsione di un Socio, il Direttore, esaminata la documentazione e sentito il Socio verso il quale è stata sollevata la richiesta, verificati i presupposti di espulsione così come sopra previsti dovrà relazionare al primo Consiglio Direttivo utile, che delibererà motivando in merito. La eventuale delibera di espulsione corredata delle motivazioni dovrà essere notificata alla parte a mezzo PEC o raccomandata RR;
 - c. Avverso tale delibera, il Socio, entro 15 giorni dalla notifica, potrà proporre ricorso ai Proviviri dell'articolo 4, comma 6 del presente Regolamento notificandolo a mezzo PEC o raccomandata RR. Il ricorso non ha effetto sospensivo;
 - d. L'espulsione del socio esplicherà i propri effetti dalla data della notifica della delibera;
 - e. determina la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, con obbligazione contributiva fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
 4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato:
 - a. il Consiglio direttivo ed i Proviviri hanno la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
 - b. Rimane l'obbligazione contributiva sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo.
 5. La Cessazione dell'attività aziendale:
 - a. va appropriatamente documentata con delibere degli Organi associativi e visure camerali;
 - b. rimane l'obbligazione contributiva sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
 6. La trasformazione della ragione associativa non estingue il rapporto associativo.

Articolo 3 - Sanzioni

Le imprese che si rendano inadempienti ai doveri e agli obblighi previsti dallo Statuto dell'Associazione e dal Codice Etico, sono soggette a sanzioni comminate dai competenti Organi Associativi, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

All'interno delle fattispecie identificate all'art. 6 dello Statuto si specifica quanto segue:

1. censura del Presidente, in forma orale negli Organi Direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata dal diritto di partecipare all'assemblea dell'Associazione e/o dell'elettorato attivo e passivo e/o da ogni servizio e da ogni attività associativa, deliberata dal Consiglio Direttivo per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 1 anno; per quanto riguarda la procedura di messa in mora si rimanda alla Delibera Contributiva annuale, anche in relazione alla previsione di cui al successivo punto 3;
3. il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei 2/3 può deliberare l'espulsione dell'impresa associata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione può essere deliberata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, salvo casi - validati dal Consiglio Direttivo - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
4. il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive o incarichi di rappresentanza esterna per la perdita dei requisiti personali previsti dall'art. 8 dello Statuto o eventualmente definiti dal Consiglio Direttivo per la rappresentanza esterna, nonché per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.

Sono considerati motivi per la decadenza:

- in caso di falsa autocertificazione del successivo art. 8, comma 1;
 - in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia o di ripetute assenze ingiustificate;
 - per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, tra cui la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
 - in caso il Consiglio Direttivo, con maggioranza qualificata dei 2/3 valuti incompatibile che siano ricoperte contemporaneamente cariche in enti, associazioni o società di qualsiasi natura giuridica con finalità simili, senza possibilità di appello.
5. il Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione del rappresentante in Associazione, in caso di accertate, esclusive e gravi responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
 6. eccetto che per la censura del Presidente, avverso le sanzioni è ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 10 giorni dalla

data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La decisione del Collegio Speciale è presa a norma dell'articolo 26 dello Statuto, ed è inappellabile.

Articolo 4 – Contributi Associativi e gestione della morosità

1. Con l'adesione il socio si obbliga al pagamento in favore di ADA di:
 - a. un contributo ordinario;
 - b. eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.
2. L'entità e la tempistica per il versamento dei contributi associativi di cui al comma 1, sono determinati dalla Delibera Contributiva assunta dal Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea. In assenza di diversa indicazione il contributo ordinario annuale va versato in una unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno in base ai parametri definiti dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di mancato versamento delle quote associative nel periodo di cui al comma 2, l'associato potrà essere formalmente costituito in mora con lettera A/R o mediante PEC ed il rapporto associativo verrà sospeso con la conseguente sospensione del diritto alle prestazioni associative fino al pagamento del contributo, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Qualora, decorso il termine di 1 anno dalla scadenza, l'impresa non avesse provveduto al pagamento del contributo associativo, il Consiglio Direttivo verrà chiamato a deliberare circa l'espulsione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g). L'Associazione avrà titolo per intraprendere le opportune azioni di recupero di quanto dovuto.

La delibera di espulsione verrà comunicata a mezzo PEC o raccomandata RR.
4. In caso di disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della prima scadenza del periodo di adesione, il contributo è comunque dovuto fino alla scadenza, così come previsto dall'art. 1, comma 7.
5. In caso di disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo successiva alla prima scadenza del rapporto associativo e presentate con lettera raccomandata o PEC entro la fine del mese di settembre, nei termini di cui dall'art. 1, comma 6, in considerazione degli effetti del rinnovo biennale, l'azienda è tenuta al pagamento della contribuzione in base alle seguenti casistiche:
 - a) con scadenza del rapporto associativo al 31 dicembre dello stesso anno della disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo, è dovuta la quota associativa per il solo anno in corso;
 - b) qualora la scadenza del rapporto associativo fosse al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata disdetta da parte dell'associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo, l'azienda sarà tenuta al pagamento delle quote associative per entrambi i due anni.
6. Per quanto attiene le quote contributive dei nuovi associati, in caso di adesione nel corso del primo semestre dell'anno di esercizio, il contributo da versare sarà dell'intero importo calcolato sulla base dei parametri previsti dalla Delibera Contributiva; le aziende che aderiranno nel corso del quarto trimestre verseranno il 50 % dell'intero importo associativo.
7. Fermo restando che il contributo minimo dovrà essere versato in un'unica soluzione, indipendentemente dal semestre di adesione.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI - DIRITTO DI VOTO

Articolo 5 - Convocazione e funzionamento delle riunioni degli Organi

1. La convocazione degli Organi Associativi è comunicata dal Presidente o per delega dal Direttore dell'Associazione, senza formalità particolari, attraverso posta elettronica con l'indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; la trasmissione della relativa documentazione può essere inviata, sia contestualmente alla convocazione ovvero differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea ed entro le 48 ore antecedenti per tutti gli altri Organi.
2. La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è comunicata almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, che possono essere ridotti a 5 in caso di urgenza; la riduzione non è ammessa per gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento.
3. La Convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza, ridotti a 3 in caso di urgenza.
4. Nei casi di convocazione richiesta dagli Organi associativi che non siano il Presidente, la richiesta deve riportare la indicazione di ciascun componente del Consiglio Direttivo, di ciascun delegato di Assemblea ovvero del Collegio dei Revisori.
5. L'ordine del giorno può essere integrato:
 - a. su iniziativa del Presidente, per Assemblea fino a 48 ore prima e, fino a 24 ore prima, per il Consiglio, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. ad apertura dei lavori dell'Assemblea, l'integrazione può essere richiesta dal 50% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali. Ad apertura dei lavori di Consiglio Direttivo, l'integrazione può essere richiesta da almeno la metà dei rispettivi componenti, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente punto a).
6. Ai fini dell'attribuzione dei voti in Assemblea, l'art. 11 dello Statuto rimanda al Regolamento la definizione del sistema di imputazione proporzionale su base contributiva che in ogni caso non potrà superare il numero di due voti ad associato.

Fino a quando l'Assemblea Ordinaria non delibererà in ordine ad un assetto di attribuzione proporzionale al contributo versato, gli associati effettivi – sia imprese che associazioni o enti – in regola con il versamento del contributo dell'anno corrente, hanno diritto ad un voto ciascuno.

Ogni associato aggregato ha diritto al voto nei modi indicati nella relativa Convenzione di adesione.
7. Riguardo l'Assemblea, all'apertura dei lavori e prima di procedere alla discussione dell'o.d.g. il Presidente:
 - a. nomina il Segretario il quale relaziona in merito alle verifiche effettuate:
 - i. sui nominativi dei presenti e che gli stessi siano in regola con il versamento dei contributi associativi;

- ii. sui nominativi degli Associati presenti per delega, in base alla raccolta e verifica della validità delle deleghe ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento;
 - iii. sulla regolare costituzione della riunione in base al numero legale di presenze.
 - b. In caso positivo il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e procede:
 - i. all'inizio dei lavori, a fissare la durata massima ed il numero degli interventi per ogni singolo argomento all'ordine del giorno;
 - ii. a dare o togliere la parola ai presenti;
 - iii. ad allontanare chi disturba il regolare svolgimento dell'Assemblea stessa.
- 8. Nel caso di Assemblea Straordinaria richiesta dal Consiglio Direttivo o gli Associati (art. 10 dello Statuto), il Presidente all'apertura dei lavori, darà la parola al Promotore richiedente.
- 9. Riguardo la gestione delle votazioni:
 - a. Il Segretario, prima di ciascuna votazione, comunicherà il quorum necessario ai fini dell'approvazione delle delibere.
 - b. Il Presidente dell'Assemblea inviterà gli Associati a votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno stabilendo le modalità di voto nel rispetto dello Statuto.
 - c. Nel caso di votazione a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche, prima di procedere alla votazione, l'Assemblea nominerà due scrutatori tra gli Associati intervenuti che procederanno allo spoglio delle schede di votazione unitamente al Segretario.
- 10. Il risultato della votazione dovrà essere verbalizzato.
- 11. In caso di parità dei voti il Presidente inviterà l'Assemblea ad una nuova votazione.
- 12. Esaurita la discussione degli argomenti posti all'O.d.G., il Presidente dell'Assemblea dichiarerà la chiusura dei lavori.
- 13. Il Segretario redigerà il verbale dell'Assemblea che rimarrà a disposizione presso gli uffici.
- 14. Riguardo il Consiglio Direttivo, la procedura di funzionamento è la stessa che per l'Assemblea, tenendo conto della diversa composizione.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 6– Principi generali

1. L'art. 8 dello Statuto regola in modo dettagliato e perentorio i principi generali sulle cariche associative.
2. L'Assemblea in sede di Regolamento attuativo può ulteriormente integrare tali principi senza però poter modificare le seguenti caratteristiche:
 - Le cariche negli organi dell'Associazione sono esercitate a titolo gratuito.
 - Durata dei mandati:
 - a. il Presidente dell'Associazione dura in carica 2 anni con possibilità di essere eletto per un ulteriore mandato.
 - b. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione.
 - c. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica 4 anni con possibilità di essere rieletti.
 - d. le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

Articolo 7 – Requisiti di accesso alle cariche

1. Ad integrazione di quanto indicato all'art. 8 dello Statuto, in ordine all'accesso alle cariche associative si specifica quanto segue.
2. In caso di candidatura alla Presidenza e al Consiglio Direttivo non possono essere inseriti in lista coloro che:
 - a. non risultino in regola con la contribuzione associativa
 - b. che non risultino titolari di una posizione di responsabilità aziendale rilevante: titolare, legale rappresentante, ovvero un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del CdA o Direttori generali nonché Amministratori, Istitutori e Dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. Tale ultimo requisito è sempre necessario per ricoprire tutte le cariche associative.
3. Per i Proibiviri e i Revisori non è richiesta la copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, tuttavia se espressione di una azienda associata questa deve essere in regola con la contribuzione dovuta.
4. Per ogni carica associativa non possono candidarsi coloro che:
 - a. abbiano riportato condanne confermate di provvedimenti di primo grado o di sentenze definitive di condanna, così come indicato nel Codice Etico;
 - b. evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e abbiano incarichi politici;
 - c. ovvero in presenza delle fattispecie indicate nel Codice Etico.
5. La verifica delle candidature è compito del Collegio speciale dei Proibiviri.

TITOLO IV ELEZIONI

Articolo 8 - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Proviviri e dei Revisori contabili

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza dei mandati, il Consiglio Direttivo dà avvio alla fase elettorale, richiedendo a tutti gli associati la disponibilità a ricoprire le cariche elettive. La modalità preferenziale di raccolta delle candidature per la formazione del relativo elenco è l'autocandidatura espressa dalla base associativa, a condizione che siano in regola con gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Codice:
 - a. per gli Organi direttivi, gli associati possono presentare candidature fino a 15 giorni dalla data prevista dell'Assemblea di nomina, attraverso invio di e-mail all'account indicato dall'Associazione.
 - b. per i Proviviri e i Revisori contabili, le candidature sono espresse dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, fino a 15 giorni dalla data prevista dell'Assemblea di nomina, attraverso invio di email all'account indicato dall'associazione e con possibilità di indicare anche terzi esterni, purché in possesso di competenze e caratteristiche specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. La candidatura va corredata dal CV del candidato.
2. Le candidature raccolte saranno verificate dagli uffici dell'Associazione, anche mediante specifica autocertificazione. In caso di errori, omissioni o esclusioni dagli elenchi, entro 7 giorni dalla Convocazione di cui al comma precedente, i proponenti le candidature possono richiedere la verifica e l'inserimento del candidato eventualmente non inserito o escluso nel rispettivo elenco. Per qualsiasi controversia, i proponenti possono richiedere ai Proviviri di giudicare sulle possibili esclusioni. Ogni associato ha facoltà di richiedere il CV dei candidati.
3. Il numero massimo di preferenze da esprimere sulla scheda non può essere superiore alla metà più 1 degli eligendi e deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.
4. Nel caso in cui nell'elenco il numero di candidati sia inferiore o pari al numero degli eligendi, l'assemblea può decidere di eleggere i candidati per acclamazione.

Articolo 9 – Procedura per l'elezione del Presidente

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza dei mandati, il Consiglio Direttivo dà avvio alla fase elettorale, richiedendo a tutti gli associati di indicare un proprio rappresentante disponibile a ricoprire la carica di Presidente, individuato tra quelli indicati all'art.7, comma 2.
2. Gli associati possono presentare tali candidature fino a 15 giorni dalla data prevista dell'Assemblea di nomina, attraverso invio di email all'account indicato dall'Associazione.
3. Le candidature raccolte saranno verificate dagli uffici dell'Associazione, anche mediante specifica autocertificazione. In caso di errori, omissioni o esclusioni dagli elenchi, entro 7 giorni dalla Convocazione di cui al comma precedente, i proponenti le candidature possono richiedere la verifica e l'inserimento del candidato eventualmente non inserito o escluso nel rispettivo elenco. Per qualsiasi controversia, i proponenti possono richiedere ai Proviviri di giudicare sulle possibili esclusioni. Ogni associato ha facoltà di richiedere il CV dei candidati.

4. A tal fine, ciascun candidato Presidente presenta per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.
5. L'Assemblea vota contestualmente il programma, il Presidente e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate. Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
6. Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.
7. Nel caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato e sino a quando il nuovo Presidente non venga eletto dall'Assemblea, egli è sostituito, per l'ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età anche in caso di sua assenza o di impedimento.
8. In caso di assoluto e definitivo impedimento del Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi dalla constatazione dell'impedimento e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.